



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO GARANTE PER I
DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 27/07/2015

Art. 1 - Istituzione del “Garante per i diritti delle persone disabili”

1. Presso il comune di San Giuliano Terme, ai sensi dell'articolo 66 sexies dello Statuto Comunale, è istituito il “Garante per i diritti delle persone disabili”.
2. Il Garante è il punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
4. Il Garante è un organo monocratico.

Art. 2 - Nomina del Garante

1. Il Garante è nominato tra coloro che offrono ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità.
2. Il Garante è nominato con Delibera del Consiglio Comunale con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 75 dello Statuto del Comune all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico.
3. Può partecipare al bando, di cui al precedente comma, chi possieda idoneo curriculum nella materia oggetto della funzione di Garante, dal quale si desuma chiara e comprovata competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali connesse.
4. Il Segretario Comunale valuta la mera sussistenza dei requisiti dei partecipanti al bando e predispose l'elenco degli idonei inviandolo ai consiglieri comunali almeno venti giorni della data prevista per lo svolgimento dell'elezione del Garante.

Art. 3 - Incompatibilità

1. Il Garante non può essere nominato tra:
 - a. i componenti del consiglio comunale e della giunta;
 - b. tra i coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado dei soggetti individuati alla lettera “a”;
 - c. membro del Parlamento, del Consiglio, regionale, provinciale, comunale, della direzione aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici, e associazioni sindacali; né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica, nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 - d. i dipendenti dell'amministrazione comunale o di altre istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o partecipate, sottoposte a vigilanza o a controllo comunale;
2. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
3. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 4 - Indennità e durata dell'incarico

1. L'incarico ha carattere onorario, il Garante non percepisce alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese vive e documentate, nella misura e nei limiti stabiliti dall'atto di nomina e secondo i principi e le disposizioni esistenti per il rimborso spese dei dipendenti comunali.
2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Scaduto il mandato, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. Il successore è nominato, con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato.
4. Nel caso di dimissioni del Garante si procede alla nuova nomina, con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, entro i novanta giorni successivi dalle dimissioni.

Art. 5 - Funzioni del Garante

1. Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici nei casi previsti dal presente articolo.

2. Il Garante segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti all'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinino uno specifico pregiudizio alla persona disabile. Se l'omissione è direttamente imputabile al Dirigente della struttura, la segnalazione verrà rivolta al Segretario Comunale ed al Sindaco.

3. Il Garante può richiedere per scritto agli uffici competenti del Comune di San Giuliano Terme notizie e chiarimenti sullo stato del procedimento interessato e consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento.

4. Gli uffici sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e trascorsi ulteriori quindici giorni senza ricevere risposta presenterà una istanza al Sindaco.

5. Il Garante può altresì intervenire nei confronti di soggetti, pubblici o privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse. Qualora il soggetto continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalarlo al Sindaco.

6. Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una istanza al Sindaco.

7. Il Garante promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

8. Il Garante svolge il suo ruolo rapportandosi con la Commissione competente per materia e con la Consulta del Volontariato.

9. Il Garante ha facoltà di esprimere un parere in merito alle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta che abbiano una diretta attinenza con le politiche della disabilità.

10. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

11. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore, né individualmente né collegialmente, ai sensi del DLgs 4 marzo 2010, n. 28, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 6 - Rapporti sull'attività svolta

1. Il Garante gestisce un registro sul quale saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante durante lo svolgimento della sua attività.

2. Entro il 31 Dicembre di ogni anno e alla fine del mandato, il Garante presenta una relazione sull'attività svolta alla Consulta del volontariato ed alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

Art. 7 - Ufficio del Garante

1. Le funzioni tecniche e di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune. I componenti sono individuati dalla Giunta con l'approvazione del Piano del fabbisogno del personale.

2. Il Garante potrà avvalersi della collaborazione di due volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che hanno i requisiti richiesti dal bando di cui all'art. 2 comma 2.

3. Le spese per l'espletamento delle funzioni e competenze di cui all'art. 5, nonché per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, saranno garantite annualmente dall'Amministrazione tramite l'istituzione di uno specifico capitolo di bilancio.

Art. 8 - Rimozione del Garante

1. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi al presente regolamento ed alle leggi vigenti o non adempia adeguatamente al proprio dovere. La votazione avviene con le modalità previste dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. Il Garante è altresì rimosso qualora si verifichi una causa di incompatibilità

sopravvenuta tra quelle previste dall'art. 3 del presente regolamento ed egli non abbia provveduto ad effettuare la relativa opzione entro quindici giorni dalla contestazione della causa da parte del Segretario Comunale. Il Garante ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Sindaco e al Segretario Comunale eventuali possibili cause di incompatibilità.

Art. 9 - Tutela della privacy

1. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e atti di cui viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza con particolare riguardo ai dati sensibili e giudiziari. Egli è tenuto all'osservanza delle linee guida e allo scrupoloso rispetto delle direttive impartite dall'Autorità Garante per la Riservatezza dei Dati personali.

Art. 10 - Norme finali

1. Il “Garante per i diritti delle persone disabili” è nominato entro e non oltre dalla data iniziale di pubblicazione all'albo istituzionale del presente regolamento.